

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **RICEVUTO** e **FERRARA Pietro**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 1991

Modifiche alla legge sull'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria

ONOREVOLI SENATORI. – Mentre, pur circoscrivendosene l'ambito territoriale di competenza, le attuali sedi ispettoriali vengono tutte mantenute in vita quali sedi di nuovi provveditorati regionali, ciò non avviene per la sola sede di Messina che, non inclusa nella tabella *E* annessa alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria», è dunque destinata ad essere soppressa.

Conseguenza ne è che, mentre i nove attuali ispettorati vedono diminuiti i propri carichi di lavoro, l'unico che li vede invece incrementati è quello di Palermo, la cui preesistente competenza, già assai estesa, si allarga ora anche alle case circondariali di

Messina e di Mistretta, all'ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto, alle case mandamentali di Francavilla di Sicilia e di Lipari, nonché al centro di servizio sociale per adulti di Messina.

La scelta fatta appare, comunque, non in linea con i più recenti orientamenti politici, che prevedono di destinare alla regione Sicilia, ove massima è riconosciuta l'incidenza del fenomeno della criminalità organizzata di stampo mafioso, le più cospicue risorse, sia in termini di personale che di strutture.

D'altro canto, volendo volgere lo sguardo al quadro complessivo delle competenze, così come esse vengono ridisegnate dal-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'istituzione dei sedici nuovi provveditorati regionali, non può non risultare evidente una macroscopica sproporzione degli ambiti di operatività tra provveditorati la cui competenza territoriale si estende solo su tre o quattro istituti penitenziari, ed il provveditorato di Palermo, la cui competenza (che è la maggiore, in assoluto, fra

tutte) si estende invece addirittura su ventuno istituti.

Più opportuna appare una scelta diversa: suddividere il vastissimo territorio siciliano in due frazioni, occidentale ed orientale, a capo di ciascuna delle quali mantenere, con egual numero di istituti, le due attuali sedi territoriali di Palermo e di Messina.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nella tabella *E* allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, le parole: «Palermo: Sicilia» sono sostituite dalle seguenti: «Palermo: Sicilia occidentale; Messina: Sicilia orientale».